Dott. Ludovico Maria Capuano
N o t a i
Via Depretis, 5 - Tel. 081 5515241
80133 Napoli

AGENZIA DELLE ENTRATE
NAPOLI 1

Registrato il 30/03/2026
n. 14481 /1T

STATUTO
della "FONDAZIONE ANTONIO LOMBARDI – ETS"

Articolo 1 – Costituzione e denominazione

È costituita la "FONDAZIONE ANTONIO LOMBARDI" (di seguito, la "Fondazione").

La denominazione della Fondazione sarà automaticamente integrata con l'acronimo "ETS" a far data dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito "Codice del Terzo Settore" o "CTS").

L'indicazione di Ente del Terzo Settore o dell'acronimo "ETS" può essere utilizzata nei rapporti con i terzi, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione al pubblico solo dopo l'iscrizione nel RUNTS.

Articolo 2 – Sede

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Chiusi.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune e l'istituzione o soppressione di sedi secondarie sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3 – Finalità e attività di interesse generale

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d, D.Lgs. 117/2017);

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, comma 1, lett. u, D.Lgs. 117/2017).

In particolare, nell'ambito della formazione professionale, la Fondazione presta servizi finalizzati alla formazione, all'inserimento e al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori, anche attraverso l'erogazione gratuita di corsi per la formazione di personale specializzato. L'attività di formazione sarà effettuata anche attraverso l'esperienza del Campus, al fine di insegnare alle nuove generazioni un metodo di pensiero utile non solo ai fini lavorativi ma, soprattutto, come crescita personale.

Nell'ambito della beneficenza, la Fondazione svolge attività di sostegno a distanza, erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Articolo 4 – Attività diverse e raccolta fondi

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore. L'individuazione di tali attività è effettuata dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione può effettuare ogni operazione immobiliare, mobiliare e finanziaria, ivi compreso il rilascio di garanzie, che sia utile in funzione del perseguimento dello scopo statutario.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nelle forme e nei modi previsti dall'art. 7 del Codice del Terzo Settore, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

Articolo 5 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il patrimonio minimo della Fondazione non può essere inferiore ad Euro 30.000,00 (trentamila/00), ai sensi dell'art. 22, comma 4, del Codice del Terzo Settore.

Il Fondo di dotazione della Fondazione è fissato in euro 120.000,00 (Euro centoventimila).

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dalla dotazione dei Fondatori;

b) da altre eventuali erogazioni o conferimenti di beni mobili e immobili che fossero disposti dai Fondatori, destinati specificamente ad incremento del patrimonio;

c) dai conferimenti di beni mobili e immobili, lasciti e liberalità e introiti di qualsiasi genere, che pervenissero ulteriormente da enti o da privati, con la specifica destinazione dell'incremento patrimoniale;

d) dalla obbligatoria imputazione a patrimonio di avanzi di gestione che dovranno essere destinati alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il patrimonio è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una adeguata redditività.

Articolo 6 – Divieto di distribuzione degli utili

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'orga-

nizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;
e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Articolo 7 – Entrate

La Fondazione persegue gli scopi statutari utilizzando le proprie entrate.
Costituiscono entrate della Fondazione le rendite e i proventi del patrimonio, i contributi dei fondatori, di altri enti e di privati, i proventi delle attività di interesse generale e delle attività diverse, i proventi delle raccolte fondi, e ogni altro cespite non destinato ad incremento del patrimonio.

Articolo 8 – Bilancio

La Fondazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri) e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Il bilancio di esercizio è redatto in conformità alle disposizioni dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore e delle relative linee guida ministeriali.
Il bilancio è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio e depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno.
Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori ad Euro 1.000.000,00 (un milione), la Fondazione deve redigere e depositare presso il RUNTS anche il bilancio sociale, elaborato secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Articolo 9 – Libri obbligatori dell'ente

La Fondazione deve tenere i seguenti libri:
a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo;
c) il registro dei volontari, ove presenti.

Articolo 10 – Organi

Sono organi della Fondazione:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) l'Organo di Controllo;
d) il Revisore legale dei conti, nei casi previsti dalla legge.

Articolo 11 – Consiglio di Amministrazione – Composizione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre consiglieri.
I consiglieri durano in carica cinque esercizi e sono rieleggibili.
In caso di cessazione dalla carica di uno dei consiglieri, i componenti rimasti in carica provvedono alla sostituzione con deliberazione consiliare; qualora resti in carica solo uno dei consiglieri, questi provvederà alla integrazione del consiglio con propria determinazione.

I componenti il Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell'ufficio.

Articolo 12 – Consiglio di Amministrazione – Poteri

Il Consiglio di Amministrazione sovrintende alla gestione della Fondazione e ad esso sono attribuiti tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione stessa, ad eccezione di quelli riservati ad altri organi dalla legge o dal presente statuto.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

a) predispone e approva il bilancio di esercizio e, ove richiesto, il bilancio sociale;

b) predispone, entro il 30 novembre dell'anno precedente, il documento programmatico annuale, assistito dai relativi dati contabili;

c) delibera le modifiche dello Statuto, nel rispetto delle norme del Codice del Terzo Settore;

d) approva il proprio regolamento interno;

e) determina gli investimenti della Fondazione, che devono garantire un'adeguata redditività e la preservazione del patrimonio;

f) delibera l'attività erogativa della Fondazione;

g) delibera in materia di attività diverse, individuandole in concreto e verificandone il carattere secondario e strumentale;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;

i) predispone i criteri per le verifiche in ordine ai programmi di intervento approvati.

Articolo 13 – Consiglio di Amministrazione – Funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria due volte l'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato, anche via posta elettronica certificata o e-mail, almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare. In caso di urgenza, il termine di preavviso della convocazione può essere ridotto sino a 24 ore.

È ammessa la partecipazione alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dei partecipanti e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario della riunione.

Articolo 14 – Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i Consiglieri.

La carica di Presidente ha la medesima durata del Consiglio di Amministrazione ed è rinnovabile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Inoltre il Presidente:

– convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
– firma gli atti e quanto occorra per l'esecuzione di tutte le operazioni che vengono deliberate dai competenti organi;
– sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
– cura l'osservanza del presente statuto e ne promuove le modifiche qualora si renda necessario od opportuno;
– provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
– adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione.
In caso di mancanza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci uno degli altri Consiglieri, designato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15 – Responsabilità degli amministratori

Gli amministratori rispondono nei confronti della Fondazione, dei creditori sociali, dei fondatori e dei terzi, ai sensi degli articoli 28 e 29 del Codice del Terzo Settore e delle norme del Codice Civile in quanto compatibili.

Articolo 16 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è composto da un membro effettivo, che deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica cinque esercizi.
L'Organo di Controllo:
– vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
– vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
– esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
– esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 17 – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro, nominati dal Consiglio di Amministrazione.
La nomina del revisore legale dei conti è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 3.000.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Articolo 18 – Volontari

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

I volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite della Fondazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
La Fondazione deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 19 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 20 – Trasformazione, fusione e scissione

La trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione sono disciplinate dalle disposizioni del Codice del Terzo Settore e dal Codice Civile.
La trasformazione che comporti la perdita della qualifica di Ente del Terzo Settore determina l'obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 21 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Nel caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori determinandone i relativi poteri.
Il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore iscritti nel RUNTS che svolgano attività analoghe ovvero alla Fondazione Italia Sociale, secondo le disposizioni dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore.
È in ogni caso esclusa qualsiasi distribuzione, anche parziale, del patrimonio residuo ai fondatori.

Articolo 22 – Clausola transitoria

La qualifica ONLUS cessa di avere efficacia con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
A partire dalla medesima data, la denominazione della Fondazione è integrata con la locuzione "ETS".

Articolo 23 – Norme finali e di rinvio

Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Certificazione di conformita' di copia informatica a originale analogico (art. 22, comma l, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico

Io sottoscritto dott.Ludovico Maria Capuano, Notaio residente in Napoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, che la presente copia, redatta su supporto informatico, e' conforme al documento originale analogico da me Notaio autenticato, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'articolo 22 D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82, l'esibizione e produzione della presente copia di documento analogico firmata su supporto informatico sostituisce quella dell'originale

Nel mio studio alla via Depretis n.ro 5.

Napoli li', 30/03/2026